

ALLEGATO ALLA DECIS.  
CC. N. 14 DEL 15-4-91  
IL SECR. C. C. C.  
C. C. C.

**REGOLAMENTO**  
**PER LE CONCESSIONI**  
**DI CUI ALL'ART. 12**  
**LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

**CAPO I**  
**CRITERI GENERALI**

**Art. 1**

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ad enti pubblici e privati, Associazioni, Comitati ai sensi dell'art. 12 legge 7/8/90 n° 241.

**Art. 2**

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco e/o all'Assessore competente, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: cultura, pubblica istruzione, sport e tempo libero, artigianato, agriturismo, \_\_\_\_\_, assistenza.

Per quest'ultimo settore, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificamente anche quelle contenute nel successivo capo II.

**Art. 3**

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della apposita Commissione di cui all'art. 5.

**Art. 4**

A tale scopo il Comune, oltre che valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

**Art. 5**

Le domande verranno prese in esame dalla Giunta Municipale, previo parere===== dell'Assessore competente che dovrà preliminarmente verificare anche la compatibilità finanziaria.

#### Art. 6

Le decisioni della Giunta vengono adottate a maggioranza dei presenti e debbono essere congruamente motivate.

#### Art. 7

Copia dei verbali devono essere pubblicati all'albo per giorni quindici, contestualmente viene comunicato l'esito delle decisioni agli interessati.

#### Art. 8

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art. 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicate all'art. 2, la Giunta dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.

La graduatoria formulata dalla Giunta sarà esposta all'Albo Pretorio per giorni quindici e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco entro dieci giorni dal termine della pubblicazione.

Qualora le ragioni addotte dal ricorrente non appaiano manifestamente infondate, il Sindaco o l'Assessore competente potrà disporre un supplemento di indagine e rimettere alla Giunta che decide in via definitiva.

#### Art. 9

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando natura e consistenza delle stesse.

#### **Art. 10**

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale programmatica al bilancio di previsione che la Giunta Comunale è tenuta a redigere annualmente, congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Comunale.

#### **Art. 11**

In sede di prima applicazione gli indirizzi politico-amministrativi, congiuntamente alla individuazione dei servizi e/o aree di attività di cui all'art. 2, potranno essere approvati contestualmente al presente regolamento.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE**

#### **Art. 12**

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

#### **Art. 13**

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro («una tantum» o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili riscaldamento, ecc.).

Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'ex E.C.A. e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. n. 616/77).

L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli articoli 154 e 155 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

#### **Art. 14**

Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.

#### **Art. 15**

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale.

#### **Art. 16**

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

#### **Art. 17**

Le domande degli interessati di cui all'art. 3, dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

#### **Art. 18**

La Giunta, qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

#### **Art. 19**

Le decisioni della Giunta sulla richiesta di intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali.

#### **Art. 20**

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.).

Approvato dal Consiglio dell'Ente con deliberazione n. 14 del 15.06.1991

Li 20.06.91

Il Capo dell'Amministrazione

*[Signature]*



Il Segretario

*[Signature]*

# COMUNE DI ISPANI

C.A.P. 84050

PROVINCIA DI SALERNO

IL SEGRETARIO COMUNALE

A T T E S T A

che nei 15 giorni di pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 15.4.91, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento ex art. 12 legge n° 241 del '90" non sono state presentate osservazioni.

Ispani, 8.6.1991



IL SEGRETARIO COMUNALE

Doct. D'ALASCIO Germana

*[Signature]*

Ripubblicata all'Albo Pretorio dal 21.6.91 per 15 giorni consecutivi

COMUNE DI ISPANI Provincia di Salerno

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14 del Reg.	OGGETTO: Approvazione regolamento ex art.12 legge n.241 del 1990.
Data 15.04.1991	

L'anno millenovecento **novantuno**, il giorno **quindici** del mese di **aprile** alle ore **16,45**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
PIAZZA Pasquale - SINDACO	SI	
AVAGLIANO Biagiantonio	SI	
AVAGLIANO Vincenzo	SI	
CHINTEMI Stefano	SI	
FIGURA Carmelo	SI	
FRAGOMENO Franco	SI	
GIORDANO Francesca Grazia Mery	SI	
GIUDICE Angelo	SI	
GIUDICE Gerardo	SI	
LIOTTI Giuseppe	SI	
LOVISI Vincenzo	SI	
MALIZIA Gerardo	SI	
NAPOLITANO Giovanni		SI
PECORELLI Angelo	SI	
PELLE Enrico	SI	

Assegnati n. 15
In carica n. 15

Presenti n. 14
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza il Signor PIAZZA Pasquale nella sua qualità di SINDACO - Assiste il Segretario Comunale Dr. DI BRIZZI Antonio - Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è **pubblica.**



**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 che fissa "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Ritenuto, in base a tali norme legislative, di dover adottare apposito regolamento comunale per le concessioni di cui all'art. 12 della legge sopra citata;

Esaminato il regolamento de quo e ritenuto di aderire alla proposta del Presidente in merito all'approvazione;

Con voti unanimi resi e verificati nei modi e forme di legge;


**d e l i b e r a**

-Di approvare, siccome approva, il regolamento comunale per le concessioni di cui all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo allegato composto da n. 20 articoli e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**UFFICIO DI SEGRETERIA**

Si esprime parere favorevole di legittimità per quanto di competenza in merito al presente provvedimento.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**



- PIAZZA Pasquale - SINDACO
- AVAGLIANO Biagio
- AVAGLIANO Vincenzo
- CHINTIMI Stefano
- FRAGOMENO Franco
- GIORDANO Francesco
- GIUDICE Gerardo
- LOTTI Giuseppe
- LOVISI Vincenzo
- MALINIA Gerardo
- NAPOLITANO Giovanni
- PECORELLA Angelo
- PELLE Enrico

Presenti n. 14  
Assenti n. 1

Assegnati n. 15  
In carica n. 15

Risultato che gli intervenuti sono in numero di 14. La presidenza il Signor PIAZZA Pasquale nella sua qualità di SINDACO - Assente il Segretario Comunale Dr. DI GIORDANO Francesco. Vengono dal Signor Presidente nominati e ratificati i signori

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario  
**Dr. D'ALASCIO Germana**  
f.to ~~Dr. DI BRIZZI Antonio~~

**IL PRESIDENTE**

f.to Rag. PIAZZA Pasquale

**Il Consigliere Anziano**

f.to Sig. AVAGLIANO Vincenzo

Prot. N. **1520** li

**20 APR. 1991**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo invio al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni.

**Il Segretario**

f.to ~~Dr. DI BRIZZI Antonio~~

**F.to Dr. D'ALASCIO Germana**

Prot. N. li

Il Sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo di mercato

oppure dal al

e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni.

**Il Segretario**

f.to

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li

**20 APR. 1991**

Visto **IL SINDACO**

**Il Segretario**

*[Signature]*

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno: oppure: dal al senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di Controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, l'annullamento.

**Il Segretario**

f.to

**RIPUBBLICATA  
IL 21.06.81**

**SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO**

REGIONE CAMPANIA  
Sezione Provinciale CO.RE.CO

Prot. **1709/C** Data del **23 MAG. 1991**  
Verbale **43** Doc. **47**

Si esprime  
che in ordine alla presente delibera la Sezione ha adottato  
la seguente decisione:

**NULLA DA OSSERVARE.**

Salerno **27 MAG. 1991**  
IL SEGRETARIO V.  
(Dot. *[Nome]*)



*[Signature]*